



**CORTE D'ASSISE DI ALESSANDRIA
RITO ASSISE SEZIONE ASSISE PENALE**

DOTT.SSA CASACCI SANDRA	Presidente
DOTT. ZULIAN GIANLUIGI	Giudice a latere
SIG. MURATORE ROBERTO	Giudice popolare
SIG.RA DOMICOLI CLAUDIA	Giudice popolare
SIG.RA PEOLA ANNA MARIA	Giudice popolare
SIG.RA GIORDANO NATALINA MARIA	Giudice popolare
SIG. PASQUARELLI MARCO	Giudice popolare
SIG.RA MARCHISIO FRANCESCA	Giudice popolare
SIG. BARBERA MARCELLO	Giudice popolare supp.
SIG.RA BERTOLINI MANUELA	Giudice popolare supp.
SIG. BRIATA PIER CARLO	Giudice popolare supp.
SIG.RA BALZARETTI GRAZIELLA MARIA	Giudice popolare supp.

VERBALE DI UDIENZA REDATTO DA FONOREGISTRAZIONE

PAGINE VERBALE: n. 68

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. C.A. 2/12 - R.G.N.R. 3479/08

A CARICO DI: COGLIATI CARLO + 7

UDIENZA DEL 02/04/2014

AULA ASSISE - AL0007

Esito: RINVIO AL 07.04.2014

Caratteri: 86579

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

RICHIESTE DELLE PARTI	3
Deposizione C.T.P. ONOFRIO MAURIZIO	5
Esame Tribunale	5
Controesame Difesa (Avv. Santa Maria)	10
ISTANZA DELLA DIFESA	18
Deposizione C.T.P. DEL FRATE ANDREA ALESSANDRO	18
Controesame Difesa (Avv. Bolognesi)	18
Deposizione C.T.P. PROSPERETTI LUIGI	38
Esame Responsabile Civile (Avv. Ponzanelli)	39
Controesame Parte Civile (Avv.ssa Mara)	64
Ordinanza	68

CORTE D'ASSISE DI ALESSANDRIA - RITO ASSISE SEZIONE ASSISE PENALE
AULA ASSISE - AL0007
Procedimento penale n. R.G. C.A. 2/12 - R.G.N.R. 3479/08
Udienza del 02/04/2014

DOTT.SSA CASACCI SANDRA	Presidente
DOTT. ZULIAN GIANLUIGI	Giudice a latere
SIG. MURATORE ROBERTO	Giudice popolare
SIG.RA DOMICOLI CLAUDIA	Giudice popolare
SIG.RA PEOLA ANNA MARIA	Giudice popolare
SIG.RA GIORDANO NATALINA MARIA	Giudice popolare
SIG. PASQUARELLI MARCO	Giudice popolare
SIG.RA MARCHISIO FRANCESCA	Giudice popolare
SIG. BARBERA MARCELLO	Giudice popolare supp.
SIG.RA BERTOLINI MANUELA	Giudice popolare supp.
SIG. BRIATA PIER CARLO	Giudice popolare supp.
SIG.RA BALZARETTI GRAZIELLA MARIA	Giudice popolare supp.
DOTT. GHIO RICCARDO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIUNI MARINELLA	Cancelliere
SIG. MARCHETTI ALESSANDRO - Fonico	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - COGLIATI CARLO + 7 -

Alle ore 9.47 si apre il verbale.

RICHIESTE DELLE PARTI

AVV. BACCAREDDA BOY: Volevo depositare questa volta alla Corte, ho già anticipato alle altre parti, le slide proiettate nel corso della scorsa udienza dai tre consulenti tecnici che hanno reso le dichiarazioni, il CD e anche dei diagrammi relativi al sito Industriale Torinese menzionato dall'ingegner Onofrio nella sua

deposizione, durante la propria esposizione e fatto richiesta nella sede del controesame.

P: Va bene.

AVV. BACCAREDDA BOY: Siccome non ho avuto più comunicazioni dalle parti sul controesame, chi eventualmente viene licenziato? Sono presenti tutti e tre.

P: Le Parti devono controesaminare l'ingegner Del Frate, Onofri e il professor Onano. Il Pubblico Ministero chi vuole controesaminare?

PM: Io non devo fare controesame.

P: I Difensori rinunciano a qualcuno dei tre consulenti?

AVV. SANTA MARIA: Visto che l'Avvocato Baccaredda ha depositato i diagrammi del sito industriale, allora io non farò domande all'ingegner Onofrio su questo tema, però deposito una breve nota, firmata anche dai nostri consulenti, oltre che da noi, in allegato c'è il diagramma. Come potete leggere l'interpretazione che diamo a questo diagramma è semplicemente quella dell'autoconfutazione della tesi del consulente, una volta che ci ha fatto vedere tutti i diagrammi di concentrazione. È un diagramma che riguarda tutti i piezometri, almeno credo, del famoso sito torinese. Direi che basta dare un'occhiata all'andamento delle concentrazioni per tutti i piezometri per comprendere che la scelta di farne vedere una sola è una scelta ben mirata. Abbiamo scritto una nota, l'hanno firmata anche

i nostri consulenti per dare conto del significato che a nostro avviso ha questo diagramma, in funzione di quello che è stato detto invece in udienza.

AVV. BACCAREDDA BOY: Siccome c'era stata espressa riserva dell'Avvocato Santa Maria in materia anche di un eventuale controesame sui clorurati, se c'è rinuncia su questo altro capitolo che è stato svolto?

P: Mi pare che con questo ci sia rinuncia al consulente.

AVV. BACCAREDDA BOY: Volevo far presente allora, contestualmente che l'ingegner Onofrio che ha preso visione della memoria, avrebbe qualche cosa da dire sulla memoria in riferimento a questo discorso della mirata presentazione di un solo dato e non dei dati complessivi. Se questo è possibile per la Corte, lui è disponibile a dare chiarimenti, sennò...

P: Io lo vorrei sentire sì. Perché vorremmo capire qualcosa di più. Vorrei che lui replicasse a queste osservazioni che sono state fatte. Prima di sentirlo vorrei sapere: per l'ingegner Del Frate c'è controesame? Per il professor Nano c'è controesame?

La Corte congeda il professor Nano.

* * * * *

Deposizione C.T.P. ONOFRIO MAURIZIO
--

Esame Tribunale

P: Che cosa ha da dire su queste osservazioni?

DICH: Leggo una frase che è questa.

P: Dove legge?

DICH: Pagina 2, la sesta riga. "Infine, confrontando il grafico relativo alle concentrazioni di cromo 6 di tutti i piezometri, con quello contenuto nella slide 17 mostrata all'udienza del 19 marzo, relativo all'andamento e potenziale (inc.) del sito torinese, appare evidente che contrariamente a quanto affermato dall'ingegner Onofrio, non vi è alcuna correlazione tra l'aumento livello di potenziale e l'aumento delle concentrazioni". Questo, se ben capisco, viene sollevato per far vedere che altri piezometri non hanno avuto l'aumento di concentrazione di cromo pur avendo avuto un aumento di concentrazione di potenziale diretto. La motivazione è elementare. Il piezometro MW17 è posto nella zona dove vi è contaminazione da cromo in quell'area; gli altri piezometri che non hanno oscillazione lo sono perché sono in zone dove non c'è cromo che contamina il terreno e quindi non è possibile il fenomeno che ho detto. Se fosse possibile, viste le contestazioni che mi sono state fatte la volta precedente, io ho guardato un po' le cose e avrei alcune precisazioni da fare. Però per far questo dovrei montare il sistema.

P: Cosa vuol dire?

DICH: Devo cambiare il computer col mio perché altrimenti non vedete nulla.

P: Va bene.

DICH: La prima contestazione che mi è stata fatta è stata in ordine al fatto che io non ho considerato i piezometri E e H e l'Avvocato Santa Maria ha consegnato queste figure facendo vedere un andamento dei piezometri E e H. Io sono andato a controllare e che cosa ho riscontrato? Ho riscontrato che i piezometri E e H non sono citati nel piano di caratterizzazione 2001; questa è la planimetria che vi avevo già fatto vedere. I piezometri E e H non ci sono; e questa è una posizione Ausimont. Non ci sono nel piano di caratterizzazione 2003 e non ci sono e uno potrebbe dire: "Ma guarda, quello del 2003 è soltanto il collage dei precedenti". Però non ci sono nemmeno in quello del 2005, non ci sono nemmeno in quello del 2007 e finalmente non ci sono nemmeno in quello del 2009, dove c'è un numero di punti che è estremamente elevato; allora, c'è da chiedersi perché questi punti non ci sono. La risposta che io mi sono dato, che è una risposta normale, che succede, è che questi piezometri danno dei valori anomali perché magari hanno anomalie di realizzazione; e quindi non sono mai stati presentati. Questo è un motivo anche per cui io non li ho ritenuti rappresentativi. Questa è una prima obiezione. La seconda obiezione che mi è stata fatta, anche in modo

pesante, poi anche in altro modo è relativamente al fatto che io avrei detto delle cose in contrasto con quanto la letteratura indica in ordine al fatto che attivando barriere di pompaggio si può o no avere l'aumento di concentrazione. Questa l'immagine del documento che l'Avvocato ha consegnato; di fianco c'è l'immagine delle varie ipotesi possibili di andamento, tra queste ce n'è una che è quella evidenziata in giallo che presenta un aumento; ma tutte queste immagine sono relative non già a piezometri, intendendo come tali dei punti dove si misura la concentrazione il falda, ma sono relative alle acque emunte dalla barriera, che è una situazione diversa. Noi in questa immagine, che avevo proiettato, vediamo che i punti P, che è quello che ha le massime oscillazioni, e il punto V che ha anche oscillazioni significative sono comunque solo piezometri. Questi punti non sono mai stati pompati. Poi è vero che il punto P1 e il punto P3, a partire da gennaio 2007, sono stati messi in pompaggio per cui su questi punti potrebbe anche esserci un aumento come intendeva l'Avvocato. Però se guardiamo gli andamento vediamo che c'è un aumento, poi c'è una diminuzione, poi c'è di nuovo un aumento. Allora queste oscillazioni non sono rappresentative del fenomeno che l'Avvocato voleva indicare. C'è un qualche cosa di più, però. Questo diagramma è relativo al cromo esavalente. Io l'altra

volta in chiusura ho detto che quelle indicazioni sull'andamento della concentrazione in presenza di barriere bisognava circostanziarla nei confronti dell'inquinante (inc.) e qui è proprio il caso perché stiamo parlando di un inquinante, la cui fonte primaria, cioè immissione dell'inquinante nell'ambiente, è cessata da svariati decenni. Quindi non c'è più questa immissione. Andiamo a vedere cosa dice il documento, questo documento che ho messo di fianco, che è di Solvay, è il primo documento che parla dei risultati della barriera e dove c'è il cromo dice: concentrazioni di cromo in ingresso in impianto di trattamento hanno mostrato una minore dipendenza delle variazioni. in realtà...

P: Una minore dipendenza?

DICH: Di variazione di concentrazione nel tempo. Se mi consentite, c'è stato un problema di montaggio perché non sono riuscito a farlo, però se andiamo a prendere barriera Solvay, il documento che dettaglia di questo primo pompaggio, che è questo documento, andiamo a prendere la figura che rappresenta un andamento delle concentrazioni in uscita dalla barriera, cioè in ingresso, che è l'ultima figura, vediamo che mentre c'è una variazione di concentrazione nei clorurati, il cromo - che è la riga in basso - è sostanzialmente costante.

P: È quello nero?

DICH: Sì, in basso. È sostanzialmente costante e questo è motivato da quello che avevo detto io a suo tempo, cioè quelle oscillazioni non possono essere riferibili a attivazione della barriera e questo diagramma lo dimostra. Ultima questione, e poi chiudo, e devo dire con piuttosto dispiacere, ho riscontrato che sulla stampa è uscita una dichiarazione, Avvocato Santa Maria, molto offensiva nei miei confronti.

P: Qui non glielo lascio fare.

DICH: Volevo solo dire una cosa, nella quale si dice che avrei... Leggo il testo puntuale perché non me lo ricordo. Io avrei demolito il progetto di bonifica della Solvay. Non dice "demolito", ma screditato. Bene, quando abbiamo parlato di questa cosa e mi sono stati chiesti dei miei pareri in merito, stavamo parlando di falda, di presenza di cromo in falda. E io avevo detto che secondo me, e lo confermo, una riduzione di cromo presente in falda non è detto che mantenga l'efficacia nel tempo. Guarda caso, il progetto di bonifica di Solvay, come è scritto nell'intestazione, non riguarda la falda, ma riguarda il terreno in insaturo, cioè riguarda uno strato di terreno dove l'acqua non c'è, dove c'è cromo esavalente e il progetto prevede di immobilizzare il cromo esavalente trasformandolo in trivalente; cioè un contesto del tutto diverso, quindi io non ho screditato il progetto, ma in realtà Solvay stessa non interviene

sulla falda, ma interviene sulla zona insatura di terreno.

P: Va bene. Ci sono domande?

Controsame Difesa (Avv. Santa Maria)

AVV: Intanto vorrei che lei proiettasse la slide relativa al sito torinese di cui si parla, quella che abbiamo appena depositato oggi. Di chimica io non so assolutamente nulla, come la Corte, noi siamo obbligati il sapere scientifico che viene portato nell'aula in un linguaggio che sia comprensibile a tutti noi, alla Corte che dovrà decidere e a noi che dovremo poi concludere. Quello che l'uomo della strada vede da questo grafico, e lei non lo aveva mostrato alla precedente udienza perché nella precedente udienza ha mostrato solo il grafico di un piezometro relativo al cromo.

P: Per intenderci è quello che abbiamo allegato alle osservazioni?

DICH: Del piezometro 17, quello che va più in alto in questa figura.

AVV: Per la Corte, non so se il dottore o professore...
Professore?

DICH: Non fa nulla, guardi.

AVV: Non ho capito.

DICH: Lei mi può chiamare Onofrio e va bene.

AVV: Onofrio?

DICH: Sì.

AVV: Aveva mostrato tutti gli andamenti dei piezometri con riferimento al potenziale redox e un solo piezometro con riferimento al cromo esavalente; dopo aver chiesto di poter avere tutti gli andamenti di tutti i piezometri, perché già una regola di buonsenso avrebbe detto per simmetria facciamo vedere tutti i piezometri con l'andamento del cromo, visto che abbiamo fatto vedere tutti i piezometri con l'andamento redox. Qui abbiamo l'andamento, che ovviamente noi crediamo sulla parola che questo grafico corrisponda alla realtà, perché non abbiamo le analisi, ci crediamo sulla parola. Allora, ha detto dottor Onofrio un attimo fa che lui aveva mostrato un solo piezometro perché era quello più contaminato da cromo, se non ho capito male, eppure questo piezometro, diciamo all'uomo della strada, a noi profani dice tante cose. Perché se io prendo il piezometro, quello tutto colorato, quello marroncino, non so quale sia...

P: Cosa stiamo vedendo in questo momento? Che piezometro è questo?

AVV: Sono tutti piezometri. Sarebbe stato interessante avere per ogni piezometro...

DICH: Quello che io ho...

AVV: Quello che abbiamo depositato stamattina, quello che ha depositato la difesa. Già su questo piezometro noi osserviamo, visto che lo abbiamo detto la scorsa volta

che in questo sito le produzioni di bicromati sono cessate nel 1968, riusciamo a osservare che ancora nel 2001 e qui il potenzialmente redox non c'entra assolutamente niente, abbiamo delle concentrazioni che sono di 600 microgrammi per un piezometro e sono di poco inferiori per un altro piezometro, a 400, il piezometro azzurro supera i 200, cioè tutti i piezometri nel 2001, a distanza di trentacinque anni, o quarant'anni dalla fine delle produzioni, quindi dalla cessazione della presunta sorgente presentano elevate concentrazioni di cromo. Tutta la sua consulenza era stata imperniata sul postulato che il cromo non persiste in falda, quindi questi dati già sono contraddittori della premessa fondamentale di tutta la sua consulenza, perché allora lei mi deve spiegare perché a distanza di quarant'anni in questi piezometri si trovano ancora quasi 600 microgrammi /litro di cromo esavalente, e ci sono dei picchi, come si possono osservare; per esempio c'è un altro piezometro che ha un picco antecedente al supposto potenziale redox; quindi la mia contestazione è che lei ha voluto innanzitutto presentare i dati che convenivano a lei e che convenivano all'ipotesi che lei aveva formulato, non ha presentato i dati che non convenivano alle ipotesi. Lei si è comportato come uno scienziato che in un congresso scientifico venga e dica: "Io ho un esperimento, ho trovato questo", ma taccia a tutta la

comunità tutti gli altri dati che non sono conformi a e coerenti con la sua ipotesi. Questa è slealtà, disonestà professionale. Io adesso non sono in grado di dare una lettura analitica di tutti questi andamenti, ma chi dunque di voi vede le elevate concentrazioni...

P: Adesso lasciamolo rispondere.

AVV: Questi devono essere spiegati.

DICH: Mi scusi. Mi scusi eh!

AVV. SASSI: Chiedo scusa, Presidente, però basta. Basta! Basta! Perché noi abbiamo assistito alla lettura sui quotidiani di affermazioni gravemente lesive della professionalità dell'ingegner Onofrio in relazione alle quali l'ingegner Onofrio adotterà contro chi le ha pronunciate le iniziative che ritiene. Noi abbiamo portato dei consulenti tecnici che hanno esposto dei dati. A questi dati bisogna dare delle confutazioni tecniche e all'inizio dell'udienza l'Avvocato ha detto che non avrebbe fatto controesame perché pensava di cavarsela con quella noterella. Siccome ora l'ingegner Onofrio ha risposto, gli si fanno delle domande precise e non si prende il pretesto del controesame per insistere nell'offesa alla persona, perché questo non deve essere consentito.

P: Va bene. Adesso che ha consentito l'ingegner Onofrio di fare mente locale su quello che deve rispondere, la domanda è stata fatta. Quindi lasciamolo rispondere. E

non mi piace che si interrompano gli esami in questo modo, così come non mi piace che siano fatti in forma troppo aggressiva. Quindi l'ingegner Onofrio ha da rispondere, anche perché nel frattempo mi sono persa la domanda. Non va bene che si interrompano gli esami in questo modo. Quindi, sgombrandola da qualunque tipo di attacco personale che non è gradevole, rifaccia la domanda.

AVV: Qual è la spiegazione tecnica che dà l'ingegner Onofrio del fatto che a febbraio 2001, a gennaio 2001, a febbraio 2002, cioè a distanza di decine di anni dalla fine della produzione, il grafico che lei ha presentato con altri piezometri presenta rilevanti, elevate concentrazioni di cromo non solo. Ma concentrazione di cromo che presentano l'andamento a picchi, perché si vede benissimo un rialzo della concentrazione, poi una concentrazione...

P: Lo vediamo.

AVV: Quindi questo andamento a picchi si riscontra trentacinque anni dopo la fine delle produzioni e indipendentemente dalla spiegazione che lei ha proposto. Cioè l'aumento del potenziale redox.

P: La prego di sgombrare la mente da ogni tipo di reazione personale e di rispondere tecnicamente alla domanda.

DICH: Allora, il ragionamento che io volevo portare avanti e di cui sono assolutamente certo, non è il dire che dopo

quarant'anni non può esserci cromo nell'acqua. Quello che volevo capire in questo caso, e credo sia riproducibile anche nel caso nostro, è perché questo cromo rispetto a un andamento naturale, diciamo, che dovrebbe vedere o una costanza o una progressiva riduzione, a un certo punto invece ha dei repentini aumenti. E allora questi repentini aumenti che non sono giustificabili con l'andamento cosiddetto naturale, sono motivati da questo diagramma dal fatto che in corrispondenza del repentino aumento c'è una variazione significativa del potenziale di ossidoriduzione, cosa probabilmente è successa anche nel 2001, ma io nel 2001 questa verifica non l'ho fatta perché non abbiamo avuto delle variazioni così grandi. Cioè il problema, ripeto, credo di averlo già detto molte volte, è che il cromo esavalente presenta la caratteristica di formare dei composti, taluni dei quali sono molto solubili e alcuni lo sono poco. Il cromo esavalente sciolto in acqua presenta uno ione negativo e quindi non comporta effetti di ritardo, cioè il terreno non fissa il cromo esavalente. Allora, se è presente il cromo esavalente nel terreno, e questo terreno viene percorso da acqua, il cromo esavalente viene sciolto e portato via, come posso dire?, subito. Se è presente del cromo esavalente dovuto invece a composti poco solubili, l'altra volta vi ho fatto vedere il cromato di piombo che ha una

solubilità che comporta 27 microgrammi /litro, bene, questo composto presente nel terreno con terreno a contatto dell'acqua, quindi terreno saturo, può permanere per svariati decenni perché è estremamente poco solubile, ma comporta una concentrazione di cromo esavalente in acqua che dell'ordine di decine di microgrammi /litro, non di migliaia. Allora il passaggio da decine a migliaia è dovuto a un altro fenomeno, e sono i fenomeni che ho descritto la volta precedente.

AVV: Io invidio la Presidente che ha capito la risposta, perché io non l'ho capita, ma questo evidentemente è un mio problema. Lei per passare al sito di Spinetta Marengo ha analizzato se esistono o non esistono correlazioni tra gli andamenti del cromo esavalente nei piezometri e il potenziale redox nella falda?

DICH: No.

AVV: Non l'ha analizzato nel sito?

DICH: No.

AVV: Quindi non è in grado di...

DICH: No, perché non ho i dati. Il problema è che per fare questa analisi, dal mio punto di vista, che sia significativa devo avere i dati che partono dai periodi 1998 in avanti. Non li ho.

AVV: Ma lei aveva i dati dei potenziali redox nella falda, erano disponibili agli atti.

DICH: Non nel 1998, almeno quelli che ho io no.

AVV: Nel periodo successivo, visto che lei ha descritto dei picchi del 2007, 2008, e 2009, lei aveva i dati dei potenziali redox nella falda in quel periodo. Non ha fatto questa analisi?

DICH: No. Ma ci sono diversi fattori.

AVV: Ha fatto questa analisi o no?

DICH: Ho detto di no.

AVV: Basta, non ho altre domande.

Esaurite le domande, il Consulente viene congedato.

* * * * *

ISTANZA DELLA DIFESA

AVV. SANTA MARIA: Presidente, abuso della sua pazienza una volta di più per farle questa istanza, poi evidentemente ci deve essere il consenso del parti. Noi abbiamo i nostri consulenti qui, le chiederei - però ovviamente mi rimetto a lei - la possibilità che il nostro consulenze possa fare a sua volta alcune osservazioni sulle ultime osservazioni del dottor Onofrio, in modo da aiutare la comprensione della Corte.

La Corte si riserva.

* * * * *

Deposizione C.T.P. DEL FRATE ANDREA ALESSANDRO

Controesame Difesa (Avv. Bolognesi)

AVV: Il primo argomento che discuterò con lei è quello della contaminazione esterna allo stabilimento di Spinetta, con riferimento alle acque sotterranee, perché io ho notato che nella slide numero 79, se lei è così cortese da farcela rivedere, lei affronta il tema delle emissioni che vengono contestate ad Ausimont nel piano di caratterizzazione del 2001, ma non compare il tema della contaminazione esterna delle acque sotterranee, che invece mi sta a cuore.

P: La slide 79?

AVV: Sì, sono indicate le omissioni del piano di caratterizzazione.

P: Che cosa non compare?

AVV: Non compare il problema della contaminazione esterna allo stabilimento con riferimento alle acque sotterranee. Quindi le chiedo: le risulta che la contaminazione esterna al sito delle acque sotterranee fosse documentata molto prima della redazione del piano di caratterizzazione del 2001 e fosse ben nota a Ausimont fino dagli anni ottanta?

DICH: La mia consulenza sul piano di caratterizzazione riguardava i suoli, esplicitamente detto all'inizio dell'esposizione. Questo perché c'erano due consulenze esplicite.

AVV: Mi permetto di...

AVV. BACCAREDDA BOY: Se può far concludere la risposta del consulente?

AVV: Sì.

DICH: Perché ci sono state due consulenze esplicitamente focalizzate sul tema delle acque, quindi per non sovrapporre.

AVV: Sì, certo, visto la sua professionalità...

AVV. BACCAREDDA BOY: Il consulente Onofrio alla scorsa udienza ha trattato questo specifico tema.

P: Stamattina siete un po' indisciplinati. Un po' di calma gioverebbe a tutti. L'ingegner Del Frate ha risposto, ha detto che si è occupato dei suoli perché c'era una consulenza che riguardava...

AVV. BACCAREDDA BOY: Era per l'Avvocato Bolognesi, per ricordargli che...

P: Però l'Avvocato Bolognesi sta facendo un'altra domanda. Facciamogliela fare, poi vediamo se non è ammissibile non gliela facciamo più fare.

AVV: Lei ricorda, conosce, ha presente o posso mostrarle il rapporto finale della società Erl Italia, la quale nel dicembre del 1992, ha fornito a Ausimont che ne aveva fatto specifica richiesta, una dettagliata valutazione delle condizioni del suolo, del sottosuolo e della falda dello stabilimento di Spinetta.

P: La domanda qual è?

AVV: La domanda è se ha cognizione di questo dato e se può commentare il fatto che a pagina 74 di questo rapporto Erl raccomanda alla committente Ausimont, il campionamento e l'analisi delle acque dei pozzi esistenti a valle dello stabilimento, cioè tra lo stabilimento e il fiume Bormida che aveva dato negli anni 1984/1985 risultati preoccupanti; quindi la domanda, a parte diciamo la constatazione che Ausimont conosceva questi risultati, la domanda è se lei sa quali sono questi dati preoccupanti, in ordine alla diffusione degli inquinanti nelle acque sotterranee esterne.

AVV. SASSI: Presidente, noi ci rimettiamo a lei per la valutazione sull'ammissibilità perché non siamo certo qui per dire "No, su questo non rispondiamo", però francamente il controesame deve vertere su oggetti trattati in esame. Non mi sembra, poi del tutto corretto da un punto di vista processuale che rispetto a tre consulenti, due dei quali hanno trattato il tema delle acque, e uno quello dei suoli, portare adesso dei dati all'attenzione del consulente che si è occupato dei terreni, non foss'altro che perché potrebbe essere colto di sorpresa su qualche cosa che magari non ha così presente. Questo è lo scopo nella nostra obiezione.

AVV: Il problema è che l'ingegner Del Frate, in modo molto puntuale, affronta un tema importantissimo nel processo, cioè quello della congruità, quello della correttezza o

meno del piano di caratterizzazione presentato nel 2001 da Ausimont. Quindi credo di avere il massimo diretto di chiedere all'ingegner Del Frate, laddove, diciamo, nel piano di caratterizzazione del 2001 io rilevo delle omissioni, che cosa egli pensa di questo aspetto. Magari mi spiegherà che non ne ha parlato perché le mie considerazioni non sono valide, ma diciamo, il tema è sul piano di caratterizzazione.

P: Sotto questo profilo la domanda è ammissibile, quindi risponda pure.

DICH: Allora...

P: Non le si chiede una valutazione tecnica, perché su questo profilo ha ragione l'Avvocato Sassi, non è materia della sua consulenza, invece sotto il profilo dell'inserimento o meno nel piano di caratterizzazione.

DICH: Allora, ribadito che la mia analisi del piano di caratterizzazione era concentrata sull'aspetto relativo ai suoli, nel merito evidenzio che sull'argomento acque sotterranee, il piano di caratterizzazione nelle conclusioni evidenziava chiaramente la necessità di un approfondimento, di un'integrazione della rete piezometrica al fine di approfondire due tematiche; l'una è l'individuazione di sorgenti di contaminazione il falda e l'altra l'eventuale estensione della contaminazione all'esterno.

AVV: Io prendo atto e la ringrazio, però mi permetto di

mostrarle i dati analitici raccolti da Ausimont negli anni 1984 e 1985 relativi al pozzo esterno numero 105, che è quello della cascina Pederbona e al pozzo esterno numero 107, che è quello della cascina Cavallarotta, che sono agli atti, e che risultano da un documento interno Ausimont datato 23 agosto 1999...

P: 1994?

AVV: La domanda è questa: siccome si tratta di due punti importanti ubicati all'esterno dello stabilimento e a valle idrogeologica del sito e posto che i dati, come lei vede, sono dati eclatanti perché il pozzo 105 della Pederbona indica per il cromo concentrazioni fino a 150 microgrammi /litro e per i composti clorurati fino a 11.000 microgrammi /litro e il pozzo 107, che è quello invece di Cavallarotta, addirittura 500 microgrammi /litro di cromo e 7200 milligrammi litro per i composti clorurati, la domanda è: questi dati non sarebbe stato opportuno che fossero indicati nel piano di caratterizzazione?

AVV. BACCAREDDA BOY: Io mi oppongo alla domanda, Presidente perché questi tesi erano già stati trattati dal professor Celico.

P: Avvocato, è un controesame.

AVV: Adesso arriviamo a professor Celico.

P: La domanda si può fare. Ha parlato del piano di caratterizzazione.

AVV. BACCAREDDA BOY: Si è fermato al punto delle acque e l'ingegner Onofrio ha trattato il tema del piano di caratterizzazione in relazione alle acque.

AVV: Io non credo che il professor Del Frate si voglia appiattare sulla relazione...

AVV. BACCAREDDA BOY: Consentiamo tutto a tutti, però la relazione...

P: Il controesame è libero, uno può chiedere... Perché dovrebbe essere inammissibile questa domanda? Al massimo potrà essere una risposta poco utile, perché il consulente non si è occupato specificamente di questo. Ma non ha nulla di inammissibile, si parla di un piano di caratterizzazione di cui ha parlato nella sua consulenza. È ammissibile questa domanda. Lei può sempre dire: "Non so rispondere perché non mi sono occupato", non ci fa una cattiva figura.

AVV: Posso aiutare il consulente, perché non voglio creare polemica; non voglio fare una domanda specifica, ma voglio, diciamo, riferirmi alla sua professionalità. Qui oltre che al cromo e ai composti clorurati nella composizione e qualità e spessore che ho indicato c'è il cloroformio fino a 8500 microgrammi /litro; il tetracloruro di carbonio fino a 29.000 microgrammi /litro.

P: Due pozzi?

AVV: Nel periodo 1984/1985, la mia domanda è al

professionista, cioè: questi dati sono, come dice Erl, effettivamente gravi e preoccupanti, come dice Erl a Ausimont nel 1992, e quindi chiedo al professionista: erano da indicare nel piano di caratterizzazione, era opportuno indicarli nel piano di caratterizzazione? Non è una domanda che riguardi le sue indagini su questo tipo di fatto, sono documenti che sono agli atti.

P: Va bene, abbiamo capito.

DICH: Allora, in generale, dati risalenti e fatti secondo me con riferimento a un'altra norma perché qui non era ancora vigente, quindi non avevano gli stessi parametri di confronto, è una scelta però tendenzialmente, soprattutto se risalente, è legittimo non inserirli.

P: Lei la spiega in questo modo.

AVV: Prendo atto di quello che lei dice anche se non sono d'accordo. Ma le faccio notare che a pagina 48 del piano di caratterizzazione del 2001 si dice esplicitamente che il grado di contaminazione delle acque di falda non desta preoccupazioni e a riprova si indicano le analisi chimiche eseguite da Ausimont e si dice dagli altri Enti pubblici, absit iniuria verbis, nei pozzi di Castello Marengo, i pozzi di Castello Marengo erano puliti fino dall'85, quindi nel piano di caratterizzazione si mettono i pozzi di Castello Marengo puliti fino dall'85 e si nascondono, mi permetta, i dati noti del pozzo Pederbona e del pozzo Cavallarotta che, invece,

risultavano gravemente contaminati a valle. La domanda è questo: è corretto fare un piano di caratterizzazione che ometta dati di questa importanza?

P: Avvocato Bolognesi, chiedo scusa, questo è più un argomento di discussione, che non domanda da consulente.

AVV: Abbiamo una consulenza sulla correttezza del piano di caratterizzazione.

P: Perché in effetti è una consulenza un po' sui generis, perché la correttezza va valutata in base... Essendo stata ammessa la consulenza, possiamo anche ammettere la sua domanda. Può rispondere?

DICH: In questo caso è un aspetto ai singoli piezometri pozzi esterni, non avendo esaminato il tema della falda, è un tema che non ho esaminato.

P: Quindi si astiene dal dare una valutazione. Ne prendiamo atto, Avvocato Bolognesi.

AVV: È vero che il DM 471 del '99 all'allegato 4.1 indica i criteri per la redazione del piano di caratterizzazione?

DICH: Sì.

AVV: E indica, diciamo, criteri di descrizione dettagliata del sito e di localizzazione e estensione della possibile contaminazione sia all'interno che all'esterno del sito, quindi non si possono omettere, secondo me...

P: Questa è una valutazione. La domanda l'ha fatta, lui ha dato una risposta.

DICH: Io replico ancora con quella considerazione conclusiva

che mette in evidenza il fatto che fosse necessario fare degli accertamenti per verificarlo.

P: Prendiamo atto che questa è la sua risposta.

AVV: Le faccio notare, lei me lo insegna, che l'articolo 9 comma terzo del DM 471 prevede che la Regione richieda all'impresa informazioni per la definizione della decorrenza dell'obbligo di bonifica e che la società debba rispondere compilando appositi moduli allegati alla richiesta della Regione.

DICH: Sì.

AVV: Lo dico perché nella sua ricostruzione, diciamo, questo passaggio non mi sembra sottolineato e a me pare importante. Ora io le mostro la raccomandata 14 marzo 2002 della Regione, indirizzata a Ausimont nella quale si chiede a Ausimont di compilare i moduli allegati alla richiesta ai fini di determinare l'ordine di priorità dei soggetti ammessi alla bonifica. Le mostro la risposta in data 9 maggio 2002 di Ausimont che allega i moduli A e B compilati. Le faccio notare che al foglio 5 del modulo compilato da Ausimont nella sezione E, situazione igienico sanitaria del sito, al sottopunto E.2 che richiede se vi sia contaminazione delle acque sotterranee prossime al sito, si dà la risposta "No". Documento questo che risulta, come dal fascicoletto che ho consegnato al Presidente, è stato spedito a tutti, alla Provincia, al Comune e anche all'Arpa. Allora le

chiedo: posto che abbiamo discusso poco fa sull'importanza o meno di indicare la contaminazione delle acque sotterranee prossime al sito, lei conosce la deliberazione della Giunta Regionale che stabilisce il programma dell'inizio degli interventi di bonifica e indica le priorità? Sennò gliela do io e la do anche alla Corte, perché qui la bonifica Ausimont è andata a finire a al punto trentaseiesimo in fascia penultima, non so, preceduta dal punto ventiquattresimo dalla vicenda Edison Alessandria sempre nel sito, dove non c'era nessun problema. Quindi le chiedo: il fatto di avere omesso nell'allegato A e poi nel piano di caratterizzazione le problematiche di compromissione della falda esterna, hanno provocato o meno, secondo lei, l'appostazione della bonifica Ausimont in posizione 36 come risulta da questo documento? Che non so se lei abbia sottocchio, comunque eventualmente glielo do. Capisce qual è il problema?

DICH: Capisco la domanda. Se non sbaglio, la delibera prevedeva sulla base di questa classificazione l'inserimento in tre scaglioni, con decorrenza, perché quello poi era il significato di questa che era una classificazione molto preliminare, in tre scaglioni sui quali sarebbe stata definita la decorrenza dell'obbligo di bonifica; i tre scaglioni erano a partire dalla data di pubblicazione da quattro, otto e dodici mesi di

differenza. Questo ha fatto sì che si inserisse nel secondo; la differenza sarebbe stata di quattro mesi. Se fosse stato anche classificato nella peggiore...

AVV: Lei sa però che la prima conferenza dei servizi, dopo la denuncia di Ausimont, ex articolo 17 è stata addirittura convocata nel 2003, dopo una denuncia del 2001. Le chiedo se quella collocazione della bonifica, diciamo, ha un rilievo rispetto al fatto che si siano attesi quasi due anni prima di fare il primo incontro.

P: A che posto è?

AVV: 36 su 44, naturalmente.

DICH: Secondo me no.

AVV: Posso chiedere un'altra cosa che mi sta a cuore. Se fosse stata denunciata questa situazione di compromissione della falda, delle acque sotterranee esterne, secondo lei sarebbe stato opportuno, se fosse stata evidenziata a Ausimont, a se stessa, una messa in sicurezza di emergenza?

DICH: Sono due le domande, giusto? Rispondo alla prima. Allora, sulla prima, avevo ripercorso nella consulenza le date. Lo scaglione prevedeva la decorrenza dell'obbligo di bonifica sulla base delle date delle delibere della Giunta per il 1° di aprile del 2003. E, quindi, è stato convocato un tavolo tecnico in anticipo per valutare la documentazione. Se fosse stato inserito nello scaglione con la massima priorità sarebbe comunque

partito quattro mesi prima, comunque a gennaio del 2003, quindi la conferenza dei servizi...

AVV: Lei ritiene che avrebbe dovuto essere posto nello scaglione di massima priorità?

P: Secondo la sua esperienza.

DICH: Se fosse stata evidenziata una presenza, poteva anche finire in quello scaglione. Però questa è una cosa...

AVV: La seconda domanda è questa: sarebbe stata importante una messa in sicurezza d'emergenza per evitare che il contaminante uscisse dal sito?

DICH: Sul concetto di messa in sicurezza d'emergenza...

AVV: Scusi, la domanda, se posso, non voglio essere scortese, se può rispondere alla mia domanda nel senso che dopo parliamo di cosa è la messa in sicurezza d'emergenza. Le ho chiesto se a fronte di quella situazione la messa in sicurezza d'emergenza sarebbe stata necessaria.

AVV. SASSI: No, Presidente, che adesso il difensore pensi anche di poter dire al consulente da che parte deve cominciare la risposta, no. Il consulente deve rispondere a una domanda e penso che possa rispondere dalla parte in cui ritiene.

P: Avvocato, l'Avvocato Bolognesi ha fatto una domanda e chiede una risposta netta alla sua domanda. Quindi risponda alla domanda, e naturalmente anche spiegando che cosa è per lei la messa in sicurezza, ovviamente.

DICH: Allora, rilevo che stiamo continuando a parlare di

acqua, comunque la messa in sicurezza di emergenza, così come individuata dal 471, era qualcosa di...

AVV: Potrei sapere prima, dopo lo dice questo, se qui sarebbe stata necessaria la messa in sicurezza?

P: Gli deve consentire di a spiegare.

AVV: Chiedo scusa.

DICH: Allora, la messa in sicurezza, per come era prevista dal decreto 471, era definita come qualche cosa che andasse attivata rapidamente, ma nei termini di questa rapidità lasciava pensare che fosse un intervento più legato all'incidente. Poi nell'ambito della messa in sicurezza d'emergenza successivamente nel tempo sono entrate altre attività come quelle che poi oggi sono integrate nella messa in sicurezza operativa o nella messa in sicurezza definitive. Precedentemente, nell'ambito di questo periodo a mio avviso, il piano sulle acque ribadisce la necessità di questa verifica, verso l'esterno e verso le sorgenti in falda. Una messa in sicurezza di emergenza eventualmente plausibile in un contesto come quello, poteva solo essere una localizzata di emungimento di un qualche piezometro dove avevo trovato...

AVV: Comunque non è stata fatta in periodo Ausimont?

DICH: Non mi risulta che sia stato fatto.

AVV: Allora visto questo, le faccio notare invece che a pagina 2 del modello A compilato da Ausimont, sotto la voce caratteristiche anagrafiche - condizioni del sito, alla

domanda se vi sia stata messa in sicurezza d'emergenza, si risponde falsamente "sì".

DICH: Però con questo...

AVV: Come però?

DICH: Nel piano di caratterizzazione redatto da HPC viene chiaramente identificato come attività di messa in sicurezza d'emergenza tutta quella serie di attività legate a ridurre il possibile impatto delle sorgenti che avevano individuato.

AVV. SASSI: Presidente, qui bisogna capirci se sono domande o se sono arringhe. Uno può chiedere quindi perché ha scritto che, non che è indicato falsamente, perché è un modo di condizionare il consulente.

P: Avvocato questo modo di contestare...

AVV: Ma non l'ingegnere, Ausimont nel fare l'allegato.

AVV. SASSI: Non è un ingegnere di Ausimont. È un consulente tecnico che ha iniziato a lavorare molti anni dopo.

AVV: Il "falsamente" è riferito all'allegato A, non certo all'ingegnere. Non mi permetterei mai.

P: Al di là del fatto che il processo, come dire, è anche una rappresentazione, se voi evitaste di interrompere continuamente sia chi fa le domande interrompere il teste o consulente che risponde, sia degli Avvocati... Tanto le domande sono tutte...

AVV: Quando il controesame è piccante, cosa può fare la difesa? Solo questo.

P: Appunto. Se l'è detto da solo, Avvocato Bolognesi.

AVV: Ho scherzato Presidente.

P: Torniamo a noi cercando di mettere un po' d'ordine.

AVV: Permetto di ricordare a me stesso, ingegnere, che il DM 471/99 all'allegato 3 definisce la messa in sicurezza d'emergenza indicando delle caratteristiche precise. Noi siamo nel 471, all'epoca dei fatti. Carattere di urgenza, attuazione tempestiva a seguito di incidenti, chiara situazione di pericolo per l'ambiente o per la salute, azioni mitigative per eliminare pericoli immediati. Non sono certo io che devo ricordarle questi aspetti. Quindi, non è stato fatto nulla di tutto questo nel periodo Ausimont e quindi io lamento che nell'allegato A sia stata indicata sì, misura di sicurezza di emergenza, quando questo non è vero. Mettiamola come volete, quindi le chiedo: anche questo può avere inciso sulla determinazione della priorità della bonifica Ausimont, se non sbaglio, perché se sono la Regione e leggo che la messa in sicurezza d'emergenza...

P: lasci rispondere alla domanda.

DICH: Quella individuazione era coerente con quello che hanno scritto, è stato riportato nel piano di caratterizzazione, dove per messa in sicurezza si intendevano quegli interventi di tipo industriale effettuati per ridurre quelle che avevano individuate

come potenziali sorgenti di contaminazione.

P: Può dire qualcuno di questi interventi?

DICH: Sì, rifacimenti di fognature, impermeabilizzazioni, pavimentazioni, sono elencate brevemente, se non ricordo male, nel piano di caratterizzazione...

AVV: Mi scusi...

AVV. BACCAREDDA BOY: Però lo lasci concludere...

P: Basta! Non tollero più interruzioni. Scusate, l'esame lo conduco io fino a prova contraria. Allora, vuole concludere?

DICH: Dicevo che sono state riprese dalla consulenza del professor Nano...

P: Non ha importanza che lei le ricordi a memoria, era solo perché indicasse un tipo di intervento.

AVV: Se posso intervenire, il piano di caratterizzazione del 2001 dà queste indicazioni al foglio 47; e vengono indicate linee di collegamento, valvole di intercettazione, cordolature, bacini di contenimento e rete fognaria. A me pare, però mi dica se sbaglio, che nessuno di questo interventi possa essere definito come messa in sicurezza d'emergenza ai sensi della 471?

DICH: Allora, sono attività di tipo industriale che contribuiscono a risolvere il problema in termini di risoluzioni di potenziali...

AVV: Sono messe in sicurezza, nel senso che sono manutenzione.

P: Abbiamo capito il concetto.

DICH: Se un serbatoio perde, o una fognatura perde e la rifaccio in quel momento è comunque un intervento...

P: Abbiamo capito il concetto.

AVV: Le faccio un altro paio di domande sull'alto piezometrico che è un altro tema che non è stato affrontato, mi pare, nella sua relazione.

DICH: C'era una consulenza...

P: Avvocato, no. Se deve parlare...

AVV: Devo chiedere perché nell'ambito della valutazione della correttezza del piano di caratterizzazione non si è parlato dell'alto piezometrico. Questo credo di poterlo chiedere.

P: Sì.

AVV: Sarò brevissimo. Lei sa che nel PDC del 2001 non se ne parla esplicitamente. Lei sa che il geologo dottor Molinari nel maggio dell'89 svolge una relazione su richiesta dello stabilimento, in cui alla pagina di questa relazione, che le mostro, si parla in modo molto esplicito dell'alto piezometrico, spiegando dettagliatamente il fenomeno e anche soprattutto sottolineando che il fenomeno è causato da perdite della rete, verosimilmente, fognaria e comunque della rete idrica della tubazione dello stabilimento. Detto questo e dette, credo che lei lo ricordi, che nel maggio del 1998, i professori Molfetta e Bortolami nella loro relazione mostrano una tabella a pagina 14 che indica il

dislivello del pozzo 20, quindi anch'essi danno un'indicazione, le chiedo - questa è la AVV: se non sarebbe stato opportuno nel piano di caratterizzazione del sito dare un'indicazione molto dettagliata di questo fenomeno, sempre in relazione a quelle che sono le caratteristiche che deve avere il piano secondo il DM 471, cioè un'indicazione la più precisa possibile della situazione del sito per tutti quei fenomeni che possono avere un rilievo.

DICH: Non è anche questo un argomento che ho trattato nello specifico.

P: Sotto il profilo del metterlo o non metterlo nel piano di caratterizzazione.

DICH: Se non ricordo male, nella parte relativa alle piezometrie, riportano Ens riporta che le misure piezometriche fatte sostanzialmente confermano quelle di Bortolami e di Molfetta e non fanno un'elaborazione piezometrica. Nelle conclusioni, laddove viene indicata la necessità di rafforzare la rete piezometrica per andare a definire lo stato di contaminazione viene anche chiaramente detto che lo scopo di questo deve essere quello di chiarire la piezometria a livello locale.

AVV: Per la piezometria nel piano di caratterizzazione sono indicati dislivelli da 0,3 a 1; invece noi qui stiamo parlando di 5 metri, 6 metri, 7 metri. Rispetto...

DICH: Tra quella dell'89 e quella del 2001...

AVV: Io la capisco, magari ragiono col senno di poi sull'importanza che in questo processo si sta dando all'alto piezometrico; allora, forse, il mio ragionamento sarà sbagliato, ma le chiedo proprio se un fenomeno di quel genere che era molto noto a Ausimont, perché Molinari lo aveva indicato in modo compiuto, se era opportuno metterlo nel piano di caratterizzazione o no.

DICH: Allora, non ho visto, anche perché non è un argomento che ho trattato nello specifico, misure di questo alto piezometrico nel 2001; cioè misure piezometriche che individuassero l'alto. Mi rifaccio a quello che ho sentito. Da un lato la conclusione che individuava la necessità di andare a dettagliare meglio anche da un punto di vista piezometrico lo stato della falda, cosa che poi è stata effettivamente successivamente fatta.

P: Se ho capito giusto, la sua risposta è: di alto piezometrico non se n'è parlato, ma si è parlato comunque di controllare i livelli piezometrici.

DICH: Di un chiarimento della definizione della falda a livello locale.

P: Che implicitamente, lei dice, comprendeva anche un eventuale alto piezometrico.

DICH: Andando a fare ulteriori piezometri si sarebbe chiarito maggiormente se questa era una anomalia diffusa oppure una anomalia concentrata e si poteva monitorare nel

tempo, cosa che peraltro poi è stata fatta con il piano di caratterizzazione successivo, sono cominciati gli accertamenti.

AVV: Il DM 471 dice che nel redigere il piano di caratterizzazione bisogna anche depositare tutta la documentazione utile; quindi, il lavoro di Molinari che era stato acquisito da Ausimont specificamente per avere dei dati, non avrebbe dovuto essere rappresentato o depositando il documento o depositando i contenuti di quel documento? Perché stare così sul generico?

DICH: C'era una consulenza più recente, fatta da Molinari di Molfetta che probabilmente...

AVV: Però non ne parlava esplicitamente?

DICH: No, non parlava esplicitamente di questo, però era più coerente forse su altri aspetti e era più recente. Probabilmente...

AVV: Molfetta deposita una piezometria piana, Ausimont sa che c'è il problema indicato da Molinari...

P: Basta.

AVV: Il mio controesame è finito.

Esaurite le domande, il Consulente viene congedato.

* * * * *

Si dispone una sospensione dell'udienza. La Corte rientra in Aula e si procede come di seguito.

Deposizione C.T.P. PROSPERETTI LUIGI

Il quale viene generalizzato in aula (Prosperetti Luigi, nato a Gubbio il 1°.04.53; professore ordinario di Politica Economica nella facoltà di giurisprudenza nell'università degli studi di Milano. Domiciliato professionalmente presso lo studio in Via Francesco Sforza n. 43 - Milano).

Esame Responsabile Civile (Avv. Ponzanelli)

AVV: Oggi il responsabile civile Solvay presenta il consulente professor Prosperetti. Prima però di presentare e dire solo due minuti sul significato della presenza del professor Prosperetti volevo appunto dirle, come anticipato in corridoio, che la parte Responsabile Civile rinuncia ai due - siccome lei lo aveva chiesto e mi sembrava propizio il momento pasquale per fare queste piccole attestazioni - a Francani e a Trefiletti. Per quanto riguarda Prospetti, Prosperetti esaminerà il problema della esistenza qualificazione e quantificazione del danno ambientale. Avrà come punto di riferimento ciò che ha detto in udienza, mi pare il 22 gennaio scorso, oralmente l'ingegner Arru e evidentemente la relazione che alla fine dell'audizione dell'ingegner Arru è stata depositata. Sarà ripercorsa nelle slides del professor Prosperetti solo a titolo di memoria le due voci importanti di danno che portavano a

un aggregato complessivo di 51 milioni di euro, per quanto riguarda la quantificazione del danno ambientale; erano la voce sub A, omessa bonifica, e la voce sub B, molto più corposa e importante in termini economici, era la l'avvelenamento. Per quanto riguarda l'analisi del professor Prosperetti, per racconto evidentemente non solo di ciò che ha detto Arru, ma anche delle consulenze di tutto ciò che è stato raccolto a livello nostro durante il procedimento, e naturalmente cercherà di collocare la sua verità sapienziale sui profili del danno ambientale all'interno, noi speriamo, del corretto quadro normativo economico col quale si intende il danno ambientale.

P: Va bene. Quindi lasciamo, come abbiamo fatto fino adesso, che il professor illustri liberamente il suo lavoro, senza domande? Senza specifiche domande?

AVV: Sì.

P: Va bene. Prego.

DICH: Grazie Presidente. Io ho poco più di venti slide che passerò rapidamente.

P: Tanto ce le produce.

AVV: Assolutamente alla fine saranno anche in formato...

DICH: Volevo rassicurare che non le avrei lette riga per riga. Semplicemente due - tre punti che inquadrano le mie competenze. Sono un laureato in economia politica e ho un dottorato sempre in economia. Ho insegnato in varie

università, varie materie, diciamo che rientrano nell'economia applicata, nell'economia industriale. Ho esperienza in campo ambientale che loro possono vedere nel penultimo bullet, e mi occupo professionalmente frequentemente di valutazione del danno, sia come consulente di parte che come consulente tecnico d'ufficio. Ho scritto un volume sul danno concorrenziale. Cito questo semplicemente per dire che, come dire, i meccanismi giuridici di responsabilità civile e gli elementi costitutivi del danno mi sono noti perché mi sono occupato per altre parti, quindi io sono economista, parlerò solo di economia. Le osservazioni di natura giuridica, molto limitate che farò, saranno esclusivamente in questa chiave.

Solvay mi ha chiesto, come illustrava all'inizio l'Avvocato Ponzanelli, di esaminare la relazione ISPRA e la mia discussione sarà praticamente per intero dentro il perimetro della relazione ISPRA, toccando solo quanto strumentale per capire alcuni aspetti della relazione ISPRA altre evidenze che sono state acquisite nel procedimento. Come ricordava il professor Ponzanelli c'è un danno da omessa bonifica, stimato in un periodo, 1999/2010 e un danno per avvelenamento di acque a uso umano e per irrigazione, stimato per un periodo diverso dal 1995 al 2023. Questo è lo schema della mia presentazione; in una slide ricordo le valutazioni

ISPRA; ripercorro quelli che sono secondo me degli errori metodologici di carattere generale che ha compiuto ISPRA e tratto poi in particolare le due voci di danno, concludendo rapidamente le mie considerazioni.

Un punto di partenza, può sembrare pleonastico, ma che non lo è come spero di mostrare, è la definizione di danno ambientale. Come sappiamo, ma ricordiamocelo, il danno ambientale è definito in modo specifico dal Codice dell'ambiente come un deterioramento significativo e misurabile. Incidentalmente la costituzione di Parte Civile dell'Avvocatura dello Stato a pagina 13, si riferisce specificamente a questa definizione di danno ambientale e come loro potranno riferirsi a questa definizione, non a definizioni più generali, a una precisa conseguenza sotto il profilo di ciò che deve essere provato in ordine all'esistenza e all'eventuale dimensione del danno. Su questo torno tra un momento. Il punto semplicemente che volevo trarre ancora da questa definizione è che per valutare un danno ambientale, bisogna capire qual era lo stato della risorsa prima del danno; la letteratura internazionale comunitaria, come naturalmente sappiamo, molto abbiamo tratto e stiamo traendo dalle fonti comunitarie parla di *base line*, cioè di situazione base prima che si verificasse l'evento danno e deve poi essere verificata e accertata la portata dal deterioramento che deve essere, ripeto,

significativo e misurabile. Se non è significativo e misurabile ai sensi del Codice dell'ambiente, io non credo che possa esserci un danno riparabile, perché non è rispettata la condizione di esistenza del danno.

Ancora solo per rammentare cose immagino note a tutti, ma porto via veramente pochissimo. Il danno ambientale si applica il principio che "chi inquina paga", che ormai è incastonato saldamente nel trattato di funzionamento dell'Unione, richiamato dalla direttiva 2004/35, e quali sono le implicazioni pratiche di queste? Le implicazioni pratiche sono due. La prima è che chi inquina paga, vuol dire che chi inquina deve provvedere al ripristino delle condizioni originarie.

Le condizioni originarie sono fatte di due componenti. Una è riportare le risorse per quanto possibile al livello qualitativo iniziale, e questa è nota come riparazione primaria; poi c'è una seconda componente, riparazione compensativa o *interim loss* - ancora qui l'inglese capita frequentemente su questa letteratura - che compensa la community, la comunità che godeva della risorsa della perdita della qualità della risorsa per un certo ammontare, e per un certo periodo.

Quindi, le componenti del danno visto dall'angolo del Codice dell'ambiente sono la riparazione primaria e quella compensativa. Ci possono essere delle varianti di complementare, ma non sono essenziali alla luce della

discussione, almeno per quanto riguarda pare a me. C'è un corollario importante e su questo corollario si sta giocando da alcuni anni una partita tra Repubblica Italiana e la Commissione Europea con un procedimento di Apertura di infrazione che sta seguendo i passi naturali che queste procedure hanno, perché la Commissione è convinta che nella trasposizione della direttiva 2004/35 nel nostro ordinamento, l'Italia abbia compiuto alcuni adattamenti - scusate il termine non tecnico - che confliggono con la direttiva stessa. Un punto importante e lo cito nel penultimo bullet della mia presentazione, lo dico in maniera anche qui semplice, atecnica, l'Italia sembra, almeno sembrava fino alla versione che è stata oggetto di questo parere motivato del gennaio 2012 della Commissione, sembrava ancora privilegiare una logica di risarcimento pecuniario. La logica della Commissione, della direttiva, scusate, è invece una logica di tipo compensativo; cioè se un numero alla fine deve esserci, questo numero deve essere giustificato alla luce delle necessità di compiere una riparazione primaria e di compiere una riparazione compensativa, riparare la *interim loss*.

L'Italia, invece, continua a mantenere, poi si succedono, come dire, le bozze da parte dei nostri governi, i quali a loro volta si succedono come sappiamo rapidamente, ma in buona sostanza credo che il punto importante è che un

risarcimento dal punto di vista comunitario è una conseguenza di un'analisi che riguarda un fabbisogno di riparazione primaria e un fabbisogno di riparazione compensativa. Non è un numero che si possa costruire in assenza di una dettagliata analisi di questi punti.

Trovo utile questa figura per avere in mente uno schema semplice di approccio comunitario al problema del risarcimento; naturalmente riferito a un caso molto semplice dell'attuale in cui a un certo punto c'è un incidente, vedete l'*incident date*; la qualità della risorsa cade; cominciano poi degli interventi complementari di riparazione che fanno migliorare la risorsa a un tasso più rapido di quanto madre natura non provvederebbe essa stessa a farla migliorare, fin quando si raggiunge la *base line*. Perché è utile questa figura? Perché secondo me fa vedere molto chiaramente, visivamente e ci torno poi molto rapidamente nel seguito della mia esposizione, fa vedere quello che è scritto nell'ultimo bullet di sinistra, cioè che il generale il danno ambientale; il danno ambientale è pari alla somma del valore della riparazione primaria, torniamo alla *base line*, e dell'eventuale perdita temporanea. Compensiamo la comunità per l'area, questa specie di campana rovesciata di qualità della risorsa che è stata perduta in seguito all'incidente. Il caso di Spinetta naturalmente è molto più complicato, ma questo credo che

dia i termini minimi di inquadramento.

Passiamo dunque al caso di Spinetta Marengo. Come riassumeva il professor Ponzanelli, il danno complessivamente valutato è di circa 51 milioni; la maggior parte per omessa bonifica e una piccola parte per avvelenamento di acque a uso potabile e di irriguo. Tutto ciò che cito è virgolettato e in corsivo in modo che sia chiaro la distinzione tra quello che dico io e quello che dicono i testi a cui mi riferiscono. Poi ci sono degli aspetti tecnici della valutazione, ma credo che possano essere forse meglio discussi per iscritto, perché io credo che la valutazione, se la guardiamo nella sua costruzione logica, ne percepiamo immediatamente numerosi difetti e io quindi credo, per anticipare, che quanto concluderò non sia neppure francamente necessario, ma nel caso la Corte lo desideri sarò lieto di farlo, non sia necessario entrare nel dettaglio dei periodi, insomma quello che è scritto nel riquadro note della mia slide perché ci sono dei problemi più grandi, prioritari sotto il profilo logico nel lavoro di ISPRA.

La teoria del danno, la chiamo così per semplicità, di ISPRA è prima esaminata da me nel suo insieme e poi ne guardo in specifico, come dicevo nell'introduzione, gli aspetti per quanto riguarda l'omessa bonifica e l'allegato avvelenamento.

ISPRA assume che - i virgolettati sono di ISPRA - nel periodo

rilevante sono transitate acque da falda inquinata e che questo fatto, da solo, configuri un danno da omessa bonifica.

Come vedremo poi, e questa è una cosa sorprendente, il danno da avvelenamento delle acque è causato dallo stesso processo, non c'è un processo di generazione del danno diverso, e questo è un problema per la valutazione di ISPRA perché confligge con varie evidenze che sono state presentate nel corso del procedimento.

Il passaggio di questa falda sarebbe, secondo bullet, la circostanza fondante del danno ambientale, inevitabilmente soggetta la falda a un peggioramento della propria qualità.

Ora, la mia prima evidente critica è che qui non c'è nessuna prova del fatto che la falda abbia conosciuto un deterioramento significativo e misurabile. Attenzione, non vorrei essere assolutamente frainteso. Io sto valutando criticamente una relazione di ISPRA che stima un danno in un periodo di tempo ben determinato. La mia prima critica alla prospettazione del consulente di ISPRA è che io non trovo nessuna prova che ci sia stato un peggioramento significativo e misurabile nel periodo 1999/2010 della falda in questione.

Spiego meglio con delle (inc.) di ISPRA queste punto tra un momento, ma se loro mi consentono, io vorrei proseguire questa carrellata sui vari aspetti che io trovo non

condivisibili della relazione di ISPRA. Per valutare il danno da omessa bonifica, uno dovrebbe fare riferimento a una cosa molto semplice: quel è il danno che ha patito una comunità, anche in questo caso così semplice? Il danno sarà in qualche modo proporzionale allo stato della risorsa e alla *base line*, a come sarebbe stata la risorsa. Benissimo. Come si fa a calcolare la *base line*? In alcuni casi non è particolarmente complicato, perché in un caso come questo si sa benissimo qual è il valore economico che la comunità di Spinetta è pronta a attribuire all'acqua potabile a usi irrigui, perché abbiamo un acquedotto che ha delle tariffe per acqua potabile per uso irriguo. Quindi per un economista, ma credo sia un punto evidente, la prima cosa, quando uno mi chiede "Quanto vale questo microfono?" la prima cosa che faccio è chiedere a alcuni di voi quanto sono disposti a pagare. Perché questo è il valore del microfono, altrimenti se voi in altri casi non me lo dite e non ho nessuno a cui chiederlo, io cosa guardo? Il costo di costruzione di questo microfono, perché il prezzo sarà in un intorno del costo di costruzione.

Come vedremo ISPRA non fa nulla di tutto ciò, non si basa sui prezzi effettivi che la comunità è disposta a pagare per questa risorsa pulita e disponibile, l'acquedotto e non va neanche a vedere quali sarebbero i costi di produzione o di pulizia di questa risorsa oggi e qui. Fa

riferimento a un lavoro di cui poi darò qualche elemento in più che è riferito a una media di grandi impianti a livello nazionale, di cui non si sa molto e che secondo me è citato in maniera erronea, ma questo lo vedremo più avanti.

Per quanto riguarda il danno di avvelenamento, ISPRA fa poi un evidente errore, confondendo le acque potabile e le acque a uso irriguo. La mia non è una distinzione capziosa perché come dirò tra un momento, se bisogna valutare un danno, bisogna avere anche un'idea di nessi causali e i nessi causali qui sono diversi. I nessi causali sono più lunghi per un danno che possa derivare da acque a uso irriguo. Nell'uno e nell'altro caso ISPRA ignora tutto quanto era emerso ed è emerso nel dibattito fino a ora. Ultimo punto che, appunto, una persona che non ha una cultura giuridica come sono io, sembra davvero strana e meravigliosa è che una parte del territorio per opera di un'ordinanza sindacale del 2008, improvvisamente è diventata velenosa la falda sottostante, anzi la falda emungibile da quei 3 e passa chilometri, ma appunto fatto che per un non giurista è strano e meraviglioso, è che non è diventata velenosa - uso termini tecnici - nel 2008, è diventata tale a partire dal 1995 e rimarrà tale fino al 2023. Questo, a uno che fa il mio mestiere sembra un meccanismo di causazione veramente molto strano, ecco. Non riesco a

vedere la razionalità.

Avrò poi anche da dire sui costi di investimento, ma torniamo alla mia osservazione iniziale che, diciamo, copre l'intero approccio ISPRA. Esiste un danno ambientale definito come da articolo 300, che possa essere calcolato? Io sinceramente penso di no, per due motivi. Uno perché c'è un'evidenza enorme accumulata in atti che fa vedere come lo stato della falda fosse estremamente scadente in epoca molto risalente; io ho letto, spero con attenzione i resoconti estesi di tutte le udienze in cui sono stati discussi questi aspetti, e c'è veramente un po' di imbarazzo della scelta. Cito soltanto come loro possono vedere qui, due frasi della relazione ISPRA appunto nel cui perimetro cerco di stare il più possibile, perché è quella che stima il danno, e naturalmente si fa riferimento a un'elevata concentrazione di cromo 6, già nota negli anni quaranta, oggetto di uno studio nel 1999, in pozzi esterni nel 1978/1985; vi erano analisi, le acque di falda, che provavano concentrazioni. Insomma, sono cose che credo questa Corte abbia sentito un numero tale di volte che non rende... Si può tranquillamente evitare di ripetersi.

C'è un punto però addizionale che credo debba essere valutato; ISPRA scrive, afferma che la bonifica della falda è un processo lento. Beh, ma allora, domanda, se la falda era

in uno stato cattivo, scusate il termine atecnico, all'inizio del periodo in cui viene stilato il danno, il 1999, e il miglioramento della falda è lento come ritiene ISPRA stessa, io credo che ISPRA doveva provare in qualche modo che ci fosse stato quel deterioramento significativo e misurabile senza il quale non esiste un danno ambientale. Io questo nella relazione ISPRA lo assume e poi passa avanti a risolverlo.

Naturalmente, l'esistenza di un danno è un problema fattuale in parte, è un problema giuridico in parte; quindi, io da questo punto di vista non posso spingermi oltre sulla base delle mie competenze, però io credo che, alla luce di questa definizione di danno, riferita a questo periodo nelle evidenze che sono emerse qui e per come ha costruito la propria valutazione ISPRA, io non credo che sia possibile ragionevolmente affermare che ci sia un danno ambientale in questa situazione.

Vediamo più rapidamente le mie critiche alle singole voci di danno. Sono più rapide non perché siano meno, come dire, distruttive; lo sono dal punto di vista di costruzione logica. Io faccio di mestiere il consulente, mi è stato posto un problema e io rispondo al meglio con le mie conoscenze tecniche, ma certamente il danno da omessa bonifica che stima ISPRA è un po' strano. Viene intanto basato su - virgolettato - costi necessari per la realizzazione e la gestione di impianti di depurazione

delle acque di falda nei siti contaminati e questo proviene da uno studio che non viene allegato. Vorrei sottolineare questo fatto, lo studio non viene allegato, relativo a impianti in siti di interesse nazionale.

Lo studio, me lo sono andato a cercare, lo studio è una slide in una presentazione a un convegno non scientifico, che come fonti cita due articoli. Sono andato anche a vedere gli articoli citati dalla slide ma non ho trovato i numeri che sono stati fatti propri da ISPRA; è una slide di un collega stimato, professore associato, forse nel frattempo diventato ordinario dell'università di Roma, quindi non vorrei essere frainteso, ma non si riesce a ottenere quei numeri da quella fonte in un modo evidente e io credo che sia buona pratica valutativa, e lo dico sulla base della mia esperienza di consulente tecnico di parte, e talvolta d'ufficio, se uno stima un danno, deve allegare in maniera estremamente dettagliata le pezze giustificative che l'hanno portato a stimare un danno di 10 anziché 3 o 27, perché sennò il danno, come dire, non ha una base fattuale. Io credo poi ci sia un errore tecnico in più, perché il danno è basato sui costi di depurazione delle acque di falda, di questi siti di interesse nazionale.

Evidentemente quali, quanto diversi da Spinetta? Potremmo andare avanti, credo, un sacco di tempo ma è talmente evidente che lo menziono e passo oltre per stare dalle

parti della mia disciplina che è l'economia. I costi di gestione, 2,43 euro al metro cubo, normalmente nell'accezione comune, quando si discute di costi in economia aziendale, comprendono gli ammortamenti, cioè comprendono una quota a copertura dei costi d'impianto.

Allora, io non capisco perché oltre ai 2,43 euro di ammortamento ci siano 57.000 euro al metro cubo ora di capacità come costi di impianto. Non avendo ISPRA depositato nulla su questo e non essendo riuscito a raccapezzarmi anche andando con tutta la mia buona volontà all'indietro dalla slide nelle citazioni, io devo dire che sulla base di quello che sono riuscito a ricostruire, questo è un errore. È un errore contabile; i costi di impianto sono calcolati quasi certamente due volte. Non capisco perché, perché certamente né a ISPRA né all'ingegner Arru mancano competenze, e quindi questo penso che sia un errore forse proprio per questo particolarmente grave.

Ora, passo alla seconda componente del danno ambientale; avevamo detto, fatto in parte da una riparazione e in parte da una *interim loss*. Questa *interim loss*, l'ho detto prima, dovrebbe essere basata sul prezzo che la comunità è disposta a pagare. Ce l'abbiamo questo prezzo? Bah, non esattamente, però abbiamo dei numeri che si approssimano; se loro considerano cortesemente il terzo bullet della slide, io qui faccio riferimento alle

tariffe dell'acquedotto Amag che sono 1,37 euro a metro cubo per usi potabili e 0,68 al metro cubo per usi irrigui. Ricordo, l'ingegner Arru parla di 2,43 più qualche cosa, senza distinguere tra usi.

Osservazione ovvia, ma anche qui credo interessante, che però non sono in grado di quantificare a questo stadio. Le tariffe dell'acquedotto sono relative a acqua che è pronta a essere utilizzata aprendo un rubinetto e quindi questa è acqua che è stata sollevata, pretrattata, distribuita; e quindi dentro queste tariffe ci stanno i costi operativi di sollevamento dell'acqua, di filtraggio, ma ci stanno anche gli ammortamenti, viva Dio, dei tubi di distribuzione di questa acqua. Quindi le tariffe Amag che io ho citato, dovrebbero essere, per avere un riferimento concreto al valore dell'acqua pulita - scusate uso il termine in maniera atecnica - che può essere attribuito oggi, dovrebbero essere depurate di tutti questi elementi. Quanto siano non lo so, bisognerebbe fare un'analisi dettagliata dei bilanci di Amag, che però non ho avuto il tempo di condurre.

Ultimo punto, ma torno all'esempio del microfono; se non riesco a sapere quanto voi sareste disposti a pagare per questo microfono, devo cercare di capire il costo di produzione di questo microfono. Possiamo farlo? Sì, perché c'è una barriera idraulica che sta funzionando, che ha dei costi e quei costi possono essere calcolati,

accertati e semmai questi e non il numero che io considero privo di fondamento, di 2,43, caso mai questo numero potrebbe essere preso in un'ipotetica valutazione del danno.

AVV: Presidente, su questo punto dei costi, ci riserviamo di produrre documentazione, che attesti ovviamente una documentazione attestata dalla società di revisione, sui costi di gestione della barriera idraulica sostenuti da Solvay.

P: Va bene..

DICH: Molto sinteticamente un altro aspetto, da un mio punto di vista assolutamente errato della stima di ISPRA; torno ancora a 2,43 non per accanirmi su un numero, ma per evidenziare alla Corte, se posso, una cosa che a me pare evidente. Se dico che bisogna calcolare il costo di trattamento dell'acqua a 2,43 più qualcosa a copertura degli investimenti, sto partendo dal presupposto che gli investimenti non siano stati fatti e che debbano essere fatti, e quindi debbono essere pagati. Ma allora, se è così, la stima che ci propone l'ingegner Arru non tiene conto del fatto che la barriera c'è, è stata fatta, è stata pagata, è in esercizio. Quindi, non soltanto c'è un errore, secondo me, metodologico perché l'ingegner Arru conta i costi di investimento due volte; li conta una volta come costo di investimento e li chiama tali, e un'altra volta li conta, però ne ha già tenuto conto

negli oneri di gestione, che normalmente comprendono gli ammortamenti. Qui c'è un errore che ha la stessa radice, ma dal punto di vista logico è un errore nuovo, è un errore fresco, se posso usare il termine, cioè si dimentica che la barriera comunque è stata realizzata. Quindi, per finire su questo io credo che anche qualora la Corte non condividesse quella che secondo me è la critica fondamentale e basilare, cioè non è stato provato un peggioramento significativo e misurabile e dunque tutto il resto, come dire, non c'è, l'analisi dovrebbe lì fermarsi. Ma qualora non venisse apprezzata questa linea argomentativa, io credo che la Corte dovrebbe considerare come ci siano gli errori nella stima del danno da omessa bonifica, che sono numerosi; sono di carattere logico, sono di carattere anche probatorio, documentali. Ripeto, un consulente ha il dovere di allegare, di depositare le fonti che usa, perché sennò tutti noi potremmo stimare quello che vogliamo come vogliamo. Questo obbligo che è basilare non è stato assolto da ISPRA.

Passo - sono molto prossimo alla conclusione - al danno da avvelenamento di acque a uso potabile e irriguo. Qui ISPRA ancora assume che non sia necessario dimostrare o spiegare un nesso causale, perché molto semplicemente l'avvelenamento è conseguenza della compromissione delle acque della falda. Siccome la compromissione delle acque

è accertata - questa è una mia osservazione critica, ma logicamente consegue che allora, essendo stata accertata la compromissione della falda, ne segue che non è necessario provare l'esistenza di un danno da avvelenamento. È una questione giuridica, io mi fermo a questo punto, però consentitemi che a un economista che ha a che fare con valutazioni di nessi causali e di eventi dannosi, è veramente una cosa che pare molto, ma molto strana.

Come dicevo poi c'è questa teoria del danno che polimorfa si estende non nello spazio perché si restringe a 3,6 chilometri quadrati, ma si estende nel tempo; va indietro al 1995, e va avanti fino al 2023 e io non capisco bene come ciò possa essere. Ma siamo più tecnici, stiamo più vicini al mio angolo visuale, per fare due o tre semplici osservazioni.

Il primo luogo ISPRA si riferisce alla fruibilità per usi potabili e irrigui di un certo volume d'acqua, che calcola in 2,6 milioni di euro. Questa stima è fatta, anche qui non entro nei dettagli, loro hanno presente la relazione Arru, ma il punto importante è che questa stima viene fatta sulla base, diciamo, di analisi totalmente cartolare; si prende una superficie molto più ampia dei 2,63 chilometri, si fa la proporzione, si vede quanta falda passa e si deduce quanta falda sarebbe risultata disponibile; fantastico, dal punto di vista

algebrico non fa una grinza naturalmente. Però una ne fa e è molto evidente e nel penultimo bullet. Il danno proveniente da quest'acqua, scusate il termine atecnico, ma spero che sia chiaro, è contato due volte; perché questa acqua una volta mi crea un danno da omessa bonifica quando passa sotto l'area da 2,63 chilometri, però poi me ne crea un altro, perché nel momento in cui passa sotto quell'area, ma solo sotto quell'area lì, mi crea anche un secondo danno che è danno da avvelenamento. Anche qui un economista si ferma, però nota che è un fatto strano meraviglioso, sotto il profilo della causazione. Dal punto di vista dell'analisi economica è un errore, perché sto contando lo stesso volume di acqua come generatore di due danni diversi; notate poi diversi nella natura, nella durata, perché l'avvelenamento del 2005/2023, invece l'omessa bonifica è un periodo molto più corto, viene poi calcolato a prezzi diversi. Insomma, è un danno un po' polimorfo, lo tira un po' di qua e di là come desidera. Non è il modo in cui io credo si debba valutare un danno.

Poi dicevo all'inizio che ISPRA dà per scontata l'esistenza di un nesso causale. Esattamente sono un economista, non sono un tecnico, però mi sono letto con attenzione tutte le trascrizioni delle udienze; a me sembra assolutamente pacifico che l'acqua destinata a uso umano, provenisse

soltanto da un particolare pozzo e non ci sia nulla in atti che provi che quel pozzo sia mai stato non potabile. Quindi mi sono chiesto come facesse l'ingegner Arru a ignorare questo fatto che a me sembrava basilare, nel senso che ci doveva essere qualcuno che... Non c'è bisogno di spiegare. Ho trovato un'affermazione, e leggo testualmente da pagina 70 della deposizione dell'ingegner Arru all'udienza del 22 gennaio 2014; scusate, leggo da pagina 82 dell'udienza del 22 gennaio 2014, l'ingegnere dice: "Che casualmente da qualche pozzo per una distribuzione delle acque o per un qualunque altro motivo, in un certo momento non risulti una contaminazione tale da dover vietare l'uso di quell'acqua, dal mio punto di vista - è l'ingegner Arru che parla - significa ben poco, perché quello che conta è la estensione globale della contaminazione che interessa tutta la superficie". Così io credo che nel suo intimo, non so se l'ingegner Arru, o ISPRA o tutti e due, ma ritengano di non dover fornire alcuna prova, anzi ritengono che la presenza di prove che il pozzo 8 era e è sempre stato potabile sia del tutto irrilevante perché il resto della falda era contaminato.

Ancora questo immagino sia un aspetto interessante dal punto di vista giuridico, un economica è abituato a ragionare su meccanismi logici di causazione, ha un fortissimo dubbio circa la legittimità logica, se non altro, di un

ragionamento di questo genere.

Si potrebbe dire la stessa cosa in forma forse più sintetica, io credo che anche qui ISPRA assuma ciò che invece dovrebbe provare.

Ultimo punto e poi una slide di conclusione, e ho finito, il danno da avvelenamento dell'acqua per uso irriguo. Anche qui ISPRA, credo in virtù di quell'approccio che è sintetizzato nella dichiarazione dell'ingegner Arru, si ritiene in qualche modo non onerata di un particolare nesso di una prova, di un nesso causale. Però c'è un punto, secondo me, da considerare.

Il danno da avvelenamento derivante da acqua per usi irrigui, da un punto di vista logico, presenta una catena causale che è più lunga di un'ipotesi di danno di avvelenamento da acqua per uso potabile. Uno vede dell'acqua non buona, invece uno ci inaffia i pomodori e poi mangia i pomodori. C'è un nesso causale più lungo. Allora, i problemi dove sono?

I problemi sono due. Uno: se il potenziale effetto dannoso dell'acqua per usi irrigui, consentitemi la figura, passa attraverso il pomodoro, io non posso fare riferimento dal punto di vista logico, all'acqua emungibile, perché il danno sarà generato dall'acqua emunta con cui ho inaffiato i pomodori. Questo punto viene completamente ignorato.

Viene anche completamente ignorato un'affermazione molto

chiara che fanno gli esperti del Pubblico Ministero Gilli e Maineri, sono pochissime righe, Presidente, se posso leggerle...

P: Certo.

DICH: Sto leggendo dalle conclusioni della loro relazione datata 3 giugno 2009, almeno la data sul timbro è 2009, perché non ho trovato una data precisa nella relazione. Gli esperti del Pubblico Ministero concludono in generale: "Con le informazioni disponibili, e tenuto conto delle coltivazioni caratteristiche dell'area - che enumerano - che potrebbero fare uso delle acque in questione, è presumibile che a eccezione della coltivazione della barbabietola e limitatamente riferibile alla contaminazione da cromo, le altre coltivazioni non subiscano, per la parte destinata all'alimentazione umana, contaminazioni ascrivibili al fenomeno oggetto di indagine" e quindi salvo forse che per le barbabietole, sintetizzo con tutto il rispetto per i consulenti, ma solo per essere chiaro, con la parziale eccezione forse delle barbabietole, ci stanno dicendo semplicemente che un effetto di danno da avvelenamento risultante da un uso irriguo dell'acqua non c'è. C'è forse per le barbabietole, ma per gli altri sono esclusi dalle caratteristiche delle colture. Ma questa evidenza era disponibile a ISPRA quando ha fatto la relazione? Certamente. È stata completamente

ignorata.

Allora, anche qui io concludo che ISPRA ha ignorato l'evidenza che c'era in atti e ha preferito, cosa che mi sembra evidente, ma non è quello che un esperto dovrebbe fare, ha preferito assumere sostanzialmente molte delle cose che avrebbe dovuto provare; anzi, assumere tutti i punti fondamentali che avrebbe dovuto provare.

Dunque, queste sono le mie conclusioni in due slide per fissare. Io ho tre osservazioni che qui sono riprese, ma formulo molto rapidamente a voce.

In primo luogo, non c'è nessuna dimostrazione che vi sia stato un deterioramento significativo e misurabile della falda; questo è il danno che viene, è la definizione di danno che viene citata dalla costituzione di Parte Civile. Io non trovo alcun riscontro di questa prova nella relazione ISPRA. Anzi, ISPRA dice che la falda era scadente, uso il termine in modo atecnico ancora, all'inizio del periodo e dice che comunque per migliorare una falda scadente sono necessari periodi di tempo molto lunghi. Benissimo, ma allora io credo che in un certo senso, ma lo dico in vena paradossale, così facendo ISPRA non solo non ha dimostrato l'esistenza di danno, ma ha dimostrato l'assenza di un danno unendo queste considerazioni di ISPRA stessa. Specificamente, qualora la Corte decidesse di ignorare questo mio punto di vista, ci sono errori molto ovvi sia per quanto

riguarda il danno da omessa bonifica sia il danno da avvelenamento. Sull'omessa bonifica, la risorsa la cui qualità sarebbe perduta, viene valorizzata in base a una slide che non viene neanche depositata, tratta da un convegno non scientifico con un numero da cui non si capisce se conta una volta sola i costi di investimento o, come sembra, li conta due volte. Questo numero non ha niente a che fare con questa località, con Alessandria, con Spinetta; se volessimo un numero che avesse qualcosa a che fare con il valore della risorsa per la comunità, scusate ma come loro hanno colto un certo affetto per questa slide, se volessimo veramente calcolare che credendo che ci fosse un danno, dovremmo tenere conto del valore della risorsa per la comunità. Come? Il primo passo possono essere le tariffe dell'acquedotto, che va depurato da molte componenti, come ho detto. Alternativamente, dovremmo fare riferimento eventualmente ai costi effettivi di bonifica di questa falda oggi e non di qualche media di siti che non conosciamo, come il professor Ponzanelli ricordava, Solvay depositerà una relazione di certificato su questo.

Quindi credo che il lavoro di ISPRA non possa assistere il Collegio sotto il profilo della valutazione del danno ambientale, ammesso naturalmente che il Collegio concluda che danno ambientale vi sia stato. Non può

assisterlo neanche per quanto riguarda l'asserito danno da avvelenamento di acque. Ho ripercorso e l'ho fatto due minuti fa, e quindi non lo rifaccio nuovamente, ma ci sono delle illogicità palesi nella teoria del danno di ISPRA; la teoria del danno di ISPRA sull'avvelenamento a uso umano confligge con l'evidenza pacifica, credo, per quanto possa essere pacifica in una vivace aula di Corte d'Assise, dell'evidenza, ma mi sembra assolutamente tutti hanno detto che era evidente che il pozzo 8 era sempre stato potabile. ISPRA ignora completamente questo punto, come ignora completamente la relazione Gilli Maineri e ritiene quindi in un certo senso che il danno da avvelenamento sia una sorta di in re ipsa, una volta che io ho stabilito una compromissione di falda, beh, allora ci deve essere anche un danno di avvelenamento che poi viene tirato verso il futuro, il passato e geograficamente ristretto con criteri che loro ben conoscono.

Io credo, quindi, che la relazione ISPRA per questi motivi sia completamente inutilizzabile per la valutazione di un eventuale danno in questo procedimento.

Controsame Parte Civile (Avv.ssa Mara)

AVV.SSA - In merito alla rilevazione, professore, alla computazione del danno ambientale di cui chi ha parlato, le chiedo se la considerato il cosiddetto illecito

profitto e come l'ha considerato nella sua consulenza tecnica nell'ambito di questo danno ambientale.

AVV. PONZANELLI: Presidente, scusi il mio intervento. È un quesito giuridico che si rifà poi a un testo articolo 18, non più in vigore.

AVV.SSA - Il professore ci ha appena detto che è molto qualificato in materia giuridica.

DICH: Magari! No.

AVV.SSA - Ci ha parlato di danno ambientale.

P: La domanda è ammissibile; poi valuteremo la risposta.

DICH: Purtroppo le mie competenze giuridiche sono scarse perché insegnare in una facoltà di giurisprudenza, purtroppo, non fa imparare il diritto. Di questo me ne sono reso conto negli ultimi otto - nove anni. Avvocato, io ho premesso che la mia discussione era basata su quanto ha fatto ISPRA. ISPRA si è basata sulla figura di costituzione di Parte Civile che citavo prima, pagina 13 Avvocatura dello Stato in cui si fa riferimento all'articolo 300, del Codice dell'ambiente, alla luce della direttiva. In tutto ciò l'articolo 18 non c'è più.

AVV.SSA - Mi scusi, per rispondere alla mia domanda, ho capito su cosa si è basato nella valutazione del danno ambientale; ma la mia domanda era leggermente differente. Volevo chiederle se lei aveva valutato il cosiddetto illecito profitto in materia di danno ambientale e a quali conclusioni, eventualmente, porta

questa valutazione, se ci spiega, se lo sa, altrimenti...

DICH: Conosco l'articolo 18, ma come ho detto, io non ho fatto nessuna valutazione.

AVV.SSA - Quindi non ha valutato?

DICH: Io ho valutato una relazione tecnica dell'ISPRA presentata dall'ingegner Arru. Questo è quanto mi è stato chiesto di fare e quanto io ho fatto.

P: Quindi un'analisi critica della relazione ISPRA, a questo i si è limitato, questo capisco, professore?

DICH: Nella quale, se posso permettermi di aggiungere, non è neanche citato un danno...

AVV.SSA - Va bene, il fatto che non sia citato nella relazione ISPRA non vuol dire che il consulente non avrebbe potuto valutarlo.

P: No, però ha già detto due volte di no. E quindi ci atteniamo a questa sua risposta.

La Difesa del Responsabile Civile produce la relazione in formato elettronico, con riserva di produrre in formato cartaceo alla prossima udienza.

Esaurite le domande, il Consulente viene congedato.

* * * * *

La Difesa degli imputati De Laguiche, Joris e Carimati produce memoria all'esito dell'esame dei consulenti.

Si dà atto che il Responsabile Civile Solvay rinuncia all'esame degli altri consulenti.

(Seguono accordi tra la Corte e le Parti in merito al calendario delle prossime udienze)

P: 7 e 16 aprile cosa vogliamo fare? Quante ne sentiamo di Parti Civili?

AVV. LANZAVECCHIA: Potremmo sentirne anche una decina, dieci - quindici per volta.

P: Volete sentirli tutti?

AVV. LANZAVECCHIA: Potremmo sentirli a campione.

P: No, voglio un programma dettagliato.

(intervento dell'Avvocato Lanzavecchia svolto lontano dal microfono)

P: Dedichiamo le udienze 7, 16 aprile e 5 maggio all'esame delle Parti Civili. Invitando i difensori a procurare per ciascuna delle udienze un numero di Parti Civili non inferiore a trenta.

AVV.SSA MARA: Io metterei i miei testi ultimi da sentire come parti offese, l'udienza del 5 in coda a quelli dell'Avvocato Lanzavecchia.

P: Chi sono?

AVV.SSA MARA: Come esame parti offese, tendenzialmente vorrei rinunciare a quasi tutti tranne Balza e Sonni Alessandrini. Ci penso e poi...

P: Mettetevi d'accordo tra Avvocati. Per cortesia gli Avvocati

di Parte Civile collaborino, nel senso che se per esempio all'udienza del 7 vi rendete conto che, non so, ci sono tante rinunce, aumentate. Non fateci fare l'udienza che alle 11 finisce.

Ordinanza

La Corte rinvia all'udienza del 7 aprile 2014, invitando i difensori delle Parti Civili a citare un numero di Parti Civili non inferiore a trenta.

* * * * *

Il presente verbale, prima dell'upload a Portale Giustizia per la documentazione e certificazione finale del computo dei caratteri, risulta composto da un numero parziale di caratteri incluso gli spazi pari a: 86579

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Società Cooperativa ATHENA

L'ausiliario tecnico: SIG. MARCHETTI ALESSANDRO - Fonico

Il redattore: SIG.RA SCALAS ANNARITA - Trascrittrice

SIG.RA SCALAS ANNARITA - Trascrittrice
